PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE

Art. 2-bis

(Disposizioni di convalida). 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Abrogato dal 9 ottobre 2010 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Estremi	Decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-militare-italiana-a-missioni-2001/art-2-bis-disposizioni-di-convalida-1-sono-convalidati-gli-atti-adottati-le

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it